

REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>1. L'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere soltanto calciatori o società.</p> <p>2. L'attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza. L'Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi , a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento; b) l'attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative; c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l'Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale; d) il numero degli agenti soci non sia superiore a cinque; e) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti; f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere; g) nessuno dei soci sia una persona giuridica; h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l'eccezione del 	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>1. L'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere soltanto calciatori o società.</p> <p>2. L'attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza. L'Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi , a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento; b) l'attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative; c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l'Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale; d) il numero degli agenti soci non sia superiore a cinque; d) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti; e) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere; f) nessuno dei soci sia una persona giuridica; g) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l'eccezione del

<p>superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;</p> <p>i) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.</p> <p>3. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute</p> <p style="text-align: center;">Clausola compromissoria</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art.16 è decisa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (il "Tribunale") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI</p> <p>2. Ai soggetti che non ottemperano ai lodi verranno applicate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>3. In caso di controversie internazionali relative all'attività di Agente, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA.</p> <p>4. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.</p>	<p>superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;</p> <p>h) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.</p> <p>3. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute</p> <p style="text-align: center;">Controversie Internazionali</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art.16 è decisa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (il "Tribunale") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI</p> <p>2. Ai soggetti che non ottemperano ai lodi verranno applicate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>1. In caso di controversie internazionali relative all'attività di Agente, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA.</p> <p>2. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.</p>
---	---

<p>5. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'Agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.</p> <p>6. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.</p>	<p>3. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'Agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.</p> <p>4. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.</p>
---	---